



❖ INFORTUNIO SUL LAVORO

Nell'esercizio della prestazione lavorativa oggetto del contratto di lavoro possono intervenire alcune situazioni che compromettono la capacità lavorativa del dipendente e che comportano l'obbligo di sospendere lo svolgimento dell'attività, al fine di salvaguardare la salute del dipendente stesso. Tra gli eventi più significativi, la legge riconosce la tutela contro gli infortuni sul lavoro, a condizione che datore di lavoro e lavoratore rispettino la normativa in materia predisposta dal legislatore, soprattutto con riferimento agli obblighi in tema di denuncia o comunicazione agli Enti interessati al fine di garantire un'adeguata copertura indennitaria a favore del lavoratore infortunato. In tal senso, la legge è particolarmente rigorosa nell'individuare le ipotesi di infortunio che fanno sorgere il diritto in capo al lavoratore di ottenere la tutela indennitaria, scongiurando così condotte totalmente estranee e abnormi rispetto a quelle richieste dalla prestazione da svolgere.

INFORTUNIO SUL LAVORO



INFORTUNIO
SUL LAVORO

ATTIVITÀ
ASSICURATE

SOGGETTI
ASSICURATI

INFORTUNIO IN
ITINERE

OBBLIGHI DEL
LAVORATORE

OBBLIGHI DEL
DATORE DI LAVORO

Tra gli **obblighi** principali che la legge attribuisce al datore di lavoro che si avvale nell'esercizio della sua attività di lavoratori dipendenti vi è quello dell'**assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali**. Tale forma di assicurazione si sostanzia nella liquidazione all'Inail da parte dell'azienda stessa di un **premio**, calcolato sulla retribuzione percepita dal lavoratore e applicando a tale retribuzione un coefficiente diverso in base alla **voce di rischio** attribuita al lavoratore stesso sulla base della mansione affidata e in concreto svolta. Tale premio viene versato in sede di **autoliquidazione** tramite modello F24, entro il 16 di febbraio di ogni anno ovvero entro le diverse scadenze previste in caso di opzione della liquidazione a rate trimestrali, assicurando così i lavoratori nell'esercizio dell'attività oggetto del contratto di lavoro subordinato.

INFORTUNIO SUL LAVORO

Il **DPR 1124/1965** (Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) all'articolo 2 definisce l'infortunio sul lavoro ai fini assicurativi, intendendosi per tale quell'evento che avviene per **causa violenta in occasione di lavoro** da cui derivi la **morte** o un'**inabilità** permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che **comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni**.

Dalla definizione così delineata emergono le **caratteristiche fondamentali** che contraddistinguono l'infortunio sul lavoro e che lo rendono tale da legittimare il diritto del lavoratore al riconoscimento dell'indennità da parte dell'Inail. L'evento deve innanzitutto determinare una **lesione**, ossia una **menomazione psico-fisica** tale da **incidere sulla capacità lavorativa** e che deve comportare una delle seguenti conseguenze:

- la **morte** del lavoratore;
- una **inabilità permanente assoluta o parziale** (quando riduca in misura superiore al 10% e per tutta la vita la capacità lavorativa);
- una **inabilità temporanea**, purché **assoluta**, con astensione superiore a 3 giorni.

! La diagnosi, nonché i giorni di astensione temporanea dal lavoro, sono indicati nel **certificato** che il dipendente è **obbligato** a farsi rilasciare dal medico che presta la prima assistenza.

La lesione deve inoltre avvenire:

- per **causa violenta**: la lesione deve essere determinata da un **fattore esterno** che agisca con **azione intensa, rapida e concentrata nel tempo**. In questo senso l'infortunio sul lavoro si distingue dalla malattia professionale, che è dovuta da una causa lenta, ossia da un'azione lesiva graduale e progressiva. Come chiarito dalla giurisprudenza, rientrano nella nozione di "causa violenta" anche le condizioni di fatica e di stress accusati nell'esercizio dell'attività lavorativa (Cass. 23 dicembre 2003 n. 19682);



Sommario:

- Infortunio sul lavoro
- Attività assicurate
- Soggetti assicurati
- Infortunio in itinere
- Obblighi del lavoratore
- Obblighi del datore di lavoro



Collegamenti:

- Art. 2, DPR n. 1124/1965
- Cass. 23 dicembre 2003 n. 19682
- Cass. 18 luglio 2005 n. 15107
- Art. 1, DPR n. 1124/1965
- Art. 4, DPR n. 1124/1965
- Art. 5, d.lgs. 38/2000
- Art. 230-bis c.c.
- Cass. 17 giugno 2014, n. 13733
- Art. 12 d.lgs 38/2000
- Cass. 13 gennaio 2014 n. 475
- Cass. 21 settembre 2010 n. 19937
- Cass. 7 luglio 2017 n. 16835
- Circ. Inail n. 14, 25 marzo 2016
- Circ. Inail 18 dicembre 2014, n. 62
- Cass. 31 luglio 2007 n. 16950
- Cass. 28 aprile 2006 n. 9982
- Cass. 27 maggio 2009 n. 12326
- Cass. 1 settembre 2004 n. 17544
- Cass. 1 febbraio 2002 n. 1320
- Cass. 25 settembre 2018 n. 22670
- Cass. 7 maggio 2010 n. 11150
- Art. 70, DPR 1124/1965

- in **occasione di lavoro**: ciò sta a significare che il **lavoro** deve essere **causa del rischio** di infortunio. Sul punto, i giudici hanno avuto modo di chiarire che l'infortunio si considera tale non necessariamente se avvenuto sul lavoro ma anche qualora vi sia un **nesso causale indiretto** tra l'evento realizzatosi e l'attività svolta. Pertanto, non è sufficiente che il sinistro sia avvenuto durante e sul luogo di lavoro, ma deve essere necessariamente provato il nesso causale (Cass. 18 luglio 2005 n. 15107).

È stata riconosciuta negli anni l'**occasione di lavoro**, sia da parte dei giudici sia da parte dei funzionari dell'Inail, nelle seguenti ipotesi di rischio:

- **tipico**: è il **rischio proprio della mansione** che il dipendente è chiamato a svolgere e a cui, dunque, è normalmente esposto;
- **ambientale**: si intende per tale il rischio riguardante quei lavoratori che, seppur non addetti a lavorazioni pericolose, svolgono la loro attività in modo costante in **connessione ambientale con la lavorazione protetta**;
- **improprio**: è il rischio cui è esposto il lavoratore nello svolgimento di **attività strumentali e preparatorie** a quella principale;
- **generico aggravato**: è quel rischio cui sono **esposti tutti i comuni cittadini** ma che, in presenza di **determinate circostanze**, è in grado di **aggravare il rischio** stesso a cui il dipendente è esposto.



Viene pertanto **escluso** il riconoscimento dell'infortunio, e di conseguenze del diritto al relativo trattamento economico, in presenza di **dolo** o di **rischio elettivo**. Esso si configura quando un dipendente, per una **scelta arbitraria**, assume una **condotta negligente, imprudente, "abnorme"** e completamente estranea alla mansione attribuita e, pertanto, non ipotizzabile o prevedibile dal datore di lavoro.

ATTIVITÀ ASSICURATE

Nel nostro ordinamento **non** è prevista un'**automatica copertura assicurativa per tutti gli infortuni** sul lavoro. Il Testo Unico, infatti, individua le **attività protette** per le quali vige l'obbligo di iscrizione all'Inail e la conseguente assicurazione, nonché i **soggetti assicurati**.



I due requisiti, **oggettivo e soggettivo**, devono **sussistere congiuntamente** ai fini della sussistenza del rapporto assicurativo. Pertanto, in presenza di un lavoratore che, seppur individuato tra i soggetti assicurati dal DPR 1124/1965, non svolge una delle attività pericolose prevista dalla legge, l'evento lesivo non è coperto dall'indennizzo economico e non sussiste quindi l'obbligo da parte del datore di lavoro di versare il premio assicurativo nei confronti dell'Inail.

Nello specifico, l'articolo 1 del Testo Unico disciplina le attività protette per le quali sussiste l'obbligo assicurativo:

- ① **macchine mosse non direttamente dall'uomo**: l'**assicurazione è obbligatoria** per le persone addette a macchine mosse non direttamente dalla persona che le usa, ad apparecchi a pressione, ad apparecchi e impianti elettrici o termici, nonché per le persone comunque occupate in opifici, laboratori o in ambienti organizzati per lavori, opere o servizi, i quali comportano l'impiego di tali macchine, apparecchi o impianti. Sono considerati addetti a macchine, apparecchi o impianti tutti coloro che compiono funzioni in dipendenza e per effetto delle quali sono esposti al pericolo di infortunio direttamente prodotto dalle predette macchine. L'obbligo ricorre anche se le macchine, gli apparecchi o gli impianti siano adoperati anche in via transitoria o non servano direttamente ad operazioni attinenti all'esercizio all'industria che forma oggetto di detti opifici o ambienti, ovvero siano adoperati dal personale comunque addetto alla vendita, per prova, prestazione pratica o esperimento.



Il legislatore ha determinato una **presunzione legale assoluta di pericolosità**, per cui le attività che prevedono le modalità di realizzazione descritte sono da ritenersi **rischiose** anche se sono state adottate misure di prevenzione che ne riducono o azzerano la pericolosità.



Sommario:

- Infortunio sul lavoro
- Attività assicurate
- Soggetti assicurati
- Infortunio in itinere
- Obblighi del lavoratore
- Obblighi del datore di lavoro



Collegamenti:

Art. 2, DPR n. 1124/1965
Cass. 23 dicembre 2003 n. 19682
Cass. 18 luglio 2005 n. 15107
Art. 1, DPR n. 1124/1965
Art. 4, DPR n. 1124/1965
Art. 5, d.lgs. 38/2000
Art. 230-bis c.c.
Cass. 17 giugno 2014, n. 13733
Art. 12 d.lgs 38/2000
Cass. 13 gennaio 2014 n. 475
Cass. 21 settembre 2010 n. 19937
Cass. 7 luglio 2017 n. 16835
Circ. Inail n. 14, 25 marzo 2016
Circ. Inail 18 dicembre 2014, n. 62
Cass. 31 luglio 2007 n. 16950
Cass. 28 aprile 2006 n. 9982
Cass. 27 maggio 2009 n. 12326
Cass. 1 settembre 2004 n. 17544
Cass. 1 febbraio 2002 n. 1320
Cass. 25 settembre 2018 n. 22670
Cass. 7 maggio 2010 n. 11150
Art. 70, DPR 1124/1965

② **Lavorazioni specifiche:** quando non ricorrono le ipotesi di cui sopra, sono comunque assicurate le persone addette alla specifiche lavorazioni elencate all'articolo 1, comma 3, del Testo Unico, tra cui a titolo esemplificativo:

- i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di opere edili, comprese le stradali, le idrauliche e le opere pubbliche in genere;
- i lavori di scavo a cielo aperto o in sotterraneo; a lavori di qualsiasi genere eseguiti con uso di mine;
- i lavori di produzione o estrazione, di trasformazione, di approvvigionamento, di distribuzione del gas, dell'acqua, dell'energia, elettrica;
- i lavori di trasporto per via terrestre, quando si faccia uso di mezzi meccanici o animali;
- i lavori di carico o scarico;
- i lavori degli stabilimenti metallurgici e meccanici, comprese le fonderie;
- i lavori di produzione del cemento, della calce, del gesso e dei laterizi.

La Corte Costituzionale, con diverse sentenze succedutesi negli anni, ha **esteso l'obbligo assicurativo** anche ad altre categorie di soggetti, tra cui:

- le persone addette, in rapporto diretto con il pubblico, a servizio di cassa presso imprese, i cui dipendenti sono soggetti all'assicurazione INAIL;
- i lavoratori italiani operanti all'estero alle dipendenze di impresa italiana;
- gli addetti in maniera abituale a macchine mosse da energia elettrica;
- gli artigiani italiani che lavorano all'estero.

SOGGETTI ASSICURATI

L'articolo 4 prevede un **elenco tassativo di soggetti** che devono essere **obbligatoriamente assicurati** contro gli infortuni e le malattie professionali, tra cui in particolare:

- chi in modo permanente o avventizio presta alle dipendenze e sotto la direzione altrui opera manuale retribuita, qualunque sia la forma di retribuzione, compresi coloro che sovrintendono al lavoro di altri;
- apprendisti;
- lavoratori dell'area dirigenziale, anche qualora vigano previsioni contrattuali o di legge di tutela con polizze privatistiche;
- co.co.co. (assicurazione estesa dall'articolo 5 del d.lgs. 38/2000) qualora svolgano le attività previste dall'articolo 1 del Testo Unico o, per l'esercizio delle proprie mansioni, si avvalgano, non in via occasionale, di veicoli a motore da essi personalmente condotti.
- insegnanti e alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado;
- coniuge, figli, altri parenti, affini, affiliati e affidati del datore di lavoro che prestano con o senza retribuzione alle sue dipendenze opera manuale e no, compresi i familiari partecipanti all'impresa familiare indicati all'articolo 230-bis c.c.;
- soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, impegnati, in modo permanente o avventizio, in attività non manuale di sovrintendenza, solo a condizione che essi intrattengano un rapporto di lavoro subordinato con la società, in quanto datore di lavoro;
- lavoratori a domicilio;
- artigiani, che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese;
- tirocinanti/stagisti;
- tutor aziendale, anche qualora tale ruolo venga ricoperto da personale privo della tutela assicurativa;
- lavoratori in smart working;
- rider.



Sommario:

- Infortunio sul lavoro
- Attività assicurate
- Soggetti assicurati
- Infortunio in itinere
- Obblighi del lavoratore
- Obblighi del datore di lavoro



Collegamenti:

Art. 2, DPR n. 1124/1965
Cass. 23 dicembre 2003 n. 19682
Cass. 18 luglio 2005 n. 15107
Art. 1, DPR n. 1124/1965
Art. 4, DPR n. 1124/1965
Art. 5, d.lgs. 38/2000
Art. 230-bis c.c.
Cass. 17 giugno 2014, n. 13733
Art. 12 d.lgs. 38/2000
Cass. 13 gennaio 2014 n. 475
Cass. 21 settembre 2010 n. 19937
Cass. 7 luglio 2017 n. 16835
Circ. Inail n. 14, 25 marzo 2016
Circ. Inail 18 dicembre 2014, n. 62
Cass. 31 luglio 2007 n. 16950
Cass. 28 aprile 2006 n. 9982
Cass. 27 maggio 2009 n. 12326
Cass. 1 settembre 2004 n. 17544
Cass. 1 febbraio 2002 n. 1320
Cass. 25 settembre 2018 n. 22670
Cass. 7 maggio 2010 n. 11150
Art. 70, DPR 1124/1965



A differenza dell'INPS, l'obbligo assicurativo INAIL e la conseguente denuncia di inizio attività, **può intervenire in assenza di personale dipendente** e per il solo fatto che vi sia almeno uno di questi soggetti che effettuano lavorazioni assicurabili.

Nel caso di mancata denuncia iniziale da parte del datore di lavoro in ordine alle attività e ai soggetti assicurati, nel nostro ordinamento vige il **principio di automaticità delle prestazioni**, per cui il rapporto assicurativo sorge ex lege al ricorrere dei requisiti oggettivo e soggettivo e il lavoratore sarà parimenti assicurato in caso di evento lesivo.

Sono **esclusi** dall'operatività del principio di automaticità delle prestazioni alcune figure, tra cui:

- **alcune tipologie di lavoratori autonomi** (come artigiani e coltivatori diretti) per i quali l'indennità assicurativa viene erogata solo successivamente alla regolarizzazione dell'assicurazione e/o al versamento del premio;
- **i lavoratori domestici** che al momento dell'infortunio **non** erano **assicurati** presso l'Istituto assicurativo.

INFORTUNIO IN ITINERE

Quando si parla di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, è importante sottolineare che sono **ricompresi anche gli infortuni in itinere** (Cass. 17 giugno 2014 n. 13733).

Ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs 38/2000, l'infortunio in itinere è una particolare tipologia di infortunio riconosciuta dall'Inail, che tutela il lavoratore durante:

- 1 il **normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro**;
- 2 nei **tragitti che collegano due luoghi di lavoro**;
- 3 dal **luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti**, qualora manchi una mensa.

Negli anni la giurisprudenza è intervenuta sul merito andando a meglio specificare alcuni aspetti:

- la nozione di **abitazione** si riferisce al luogo di dimora effettiva, prescindendo dalla sola residenza anagrafica (Cass. 13 gennaio 2014 n. 475);
- per "**normale percorso**" deve intendersi, generalmente, quello più breve tra abitazione e lavoro, tenendo conto dell'elemento topografico (Cass. 21 settembre 2010 n. 19937). Importante sottolineare che tale percorso **non deve subire interruzioni o deviazioni se non necessarie**. Sono considerate necessarie quelle dovute a:
 - cause di forza maggiore;
 - esigenze essenziali;
 - esigenze improrogabili.

Di conseguenza, **non** sono riconosciuti come infortuni in itinere gli eventi che avvengono a seguito di **interruzioni o deviazioni non necessarie** e di **apprezzabile durata**, che **integrano un rischio elettivo**.

Utilizzo del mezzo privato

Un approfondimento si rende necessario con riferimento al **mezzo di trasporto utilizzato** dal lavoratore. In linea generale, infatti, l'assicurazione copre l'utilizzo del mezzo privato ma solo se **necessario**. Questo si può verificare, ad esempio, quando:

- **non** vi sono **mezzi pubblici che coprono la tratta** necessaria;
- gli **orari** dei mezzi pubblici sono **incompatibili rispetto agli orari di lavoro**;
- l'**utilizzo dei mezzi pubblici** comporta un'**eccessiva gravosità** con rilevante **disagio** per il lavoratore.

La ratio dietro questo orientamento si rifà al fatto che, come specificato dalla Cassazione del 7 luglio 2017 n. 16835, **l'utilizzo di un mezzo di trasporto privato espone il lavoratore ad un maggiore rischio di infortunio 'in itinere'**.



Sommario:

- Infortunio sul lavoro
- Attività assicurate
- Soggetti assicurati
- Infortunio in itinere
- Obblighi del lavoratore
- Obblighi del datore di lavoro



Collegamenti:

Art. 2, DPR n. 1124/1965
Cass. 23 dicembre 2003 n. 19682
Cass. 18 luglio 2005 n. 15107
Art. 1, DPR n. 1124/1965
Art. 4, DPR n. 1124/1965
Art. 5, d.lgs. 38/2000
Art. 230-bis c.c.
Cass. 17 giugno 2014, n. 13733
Art. 12 d.lgs 38/2000
Cass. 13 gennaio 2014 n. 475
Cass. 21 settembre 2010 n. 19937
Cass. 7 luglio 2017 n. 16835
Circ. Inail n. 14, 25 marzo 2016
Circ. Inail 18 dicembre 2014, n. 62
Cass. 31 luglio 2007 n. 16950
Cass. 28 aprile 2006 n. 9982
Cass. 27 maggio 2009 n. 12326
Cass. 1 settembre 2004 n. 17544
Cass. 1 febbraio 2002 n. 1320
Cass. 25 settembre 2018 n. 22670
Cass. 7 maggio 2010 n. 11150
Art. 70, DPR 1124/1965

Da ciò ne deriva che **non sono indennizzabili** gli infortuni avvenuti utilizzando il **mezzo privato senza giustificata necessità**, ad esempio quando il percorso è facilmente percorribile a piedi (in questo caso è necessario tenere in considerazione l'età e lo stato di salute del lavoratore) o con mezzi pubblici agevoli.

L'Inail è intervenuto rendendo noto il suo orientamento in caso di infortunio occorso facendo uso della **bicicletta** (velocipede). Nello specifico la circolare Inail n. 14 del 25 marzo 2016 ha superato quanto previsto dalla Legge di stabilità del 2016 andando a riconoscere l'indennizzo in caso di infortunio.

Il precedente orientamento prevedeva che, in caso di infortunio in itinere avvenuto utilizzando la bicicletta, la valutazione del carattere necessario dell'impiego di tale mezzo per mancanza o inadeguatezza dei trasporti pubblici e per l'impossibilità di percorrere a piedi il tragitto, tenuto conto della distanza tra casa e luogo di lavoro, dovesse rilevare ai fini del riconoscimento dell'indennizzo solo se l'incidente fosse avvenuto su una strada aperta alla circolazione di veicoli a motore, e non invece nel caso in cui fosse accaduto su una pista ciclabile o in un'area vietata al traffico.

In seguito alla predetta circolare dell'Inail, l'infortunio in itinere occorso con l'utilizzo della bicicletta è **sempre indennizzato**.

Deviazioni e interruzioni del percorso

Con riferimento ad eventuali deviazioni e soste, l'Inail ha precisato che sono riconosciute come **tutelabili** soltanto le **deviazioni** dal percorso abituale dovute a:

- cause di **forza maggiore**;
- necessità essenziali e non rinviabili** (come, ad esempio, la necessità di accompagnare i figli a scuola), a condizione che venga accertata la necessità e la modalità specifica del caso concreto. Nello specifico, accompagnare i figli a scuola rappresenta un'esigenza fondamentale e inderogabile, per cui gli infortuni avvenuti lungo il tragitto modificato, ossia nel percorso abituale tra casa e lavoro, successivo alla sosta presso la scuola, possono essere considerati infortuni in itinere. Tuttavia, tale riconoscimento è subordinato a una valutazione delle modalità e delle circostanze del singolo caso, come, ad esempio:
 - l'età del bambino;
 - la lunghezza della deviazione;
 - il tempo della sosta;
 - l'assenza di alternative.

E', pertanto, necessario verificare, come specificato nella Circolare Inail 18 dicembre 2014, n. 62, se esiste un **nesso diretto e necessario** tra il tragitto compiuto e l'adempimento di obblighi familiari.

Le **soste brevi** per esigenze fisiologiche o riposo sono **coperte**, mentre quelle di lunga durata o non giustificate costituiscono rischio elettivo e, pertanto, non sono indennizzabili.
Qualora venga scelto un **percorso diverso** da quello ordinario, il lavoratore deve fornire la **prova dell'inagibilità o della difficoltà del percorso normale**.

Nelle ipotesi di deviazioni e soste durante il percorso, di fondamentale importanza, sono gli orientamenti della giurisprudenza intervenuti negli anni.

Tipologia di incidente	Riconoscimento infortunio in itinere	Sentenza
Durante il viaggio verso il posto di lavoro con mezzo proprio per esigenze lavorative	SI	Cass. 31 luglio 2007 n. 16950

Sommario:

- Infortunio sul lavoro
- Attività assicurate
- Soggetti assicurati
- Infortunio in itinere
- Obblighi del lavoratore
- Obblighi del datore di lavoro

Collegamenti:

Art. 2, DPR n. 1124/1965
Cass. 23 dicembre 2003 n. 19682
Cass. 18 luglio 2005 n. 15107
Art. 1, DPR n. 1124/1965
Art. 4, DPR n. 1124/1965
Art. 5, d.lgs. 38/2000
Art. 230-bis c.c.
Cass. 17 giugno 2014, n. 13733
Art. 12 d.lgs 38/2000
Cass. 13 gennaio 2014 n. 475
Cass. 21 settembre 2010 n. 19937
Cass. 7 luglio 2017 n. 16835
Circ. Inail n. 14, 25 marzo 2016
Circ. Inail 18 dicembre 2014, n. 62
Cass. 31 luglio 2007 n. 16950
Cass. 28 aprile 2006 n. 9982
Cass. 27 maggio 2009 n. 12326
Cass. 1 settembre 2004 n. 17544
Cass. 1 febbraio 2002 n. 1320
Cass. 25 settembre 2018 n. 22670
Cass. 7 maggio 2010 n. 11150
Art. 70, DPR 1124/1965

Tipologia di incidente	Riconoscimento infortunio in itinere	Sentenza
Nel tratto percorso a piedi tra il posto di lavoro e il luogo parcheggio veicolo	SI	Cass. 28 aprile 2006 n. 9982
Viaggio verso casa per consumare il pasto, utilizzando il proprio mezzo, in presenza di particolari esigenze	SI	Cass. 27 maggio 2009 n. 12326
Uso del proprio ciclomotore quando i mezzi pubblici sono facilmente utilizzabili	NO	Cass. 1 settembre 2004 n. 17544
Percorso diverso senza valide ragioni giustificatrici	NO	Cass. 1 febbraio 2002 n. 1320
Scelta del mezzo privato senza provata necessità	NO	Cass. 25 settembre 2018 n. 22670

Si sottolinea che, in ogni caso, gli infortuni determinati da **comportamenti abnormi** o illogici del lavoratore, ossia **rischio elettivo**, **non sono indennizzati dall'Istituto**. A tal proposito, come specificato dalla Cassazione del 7 maggio 2010 n. 11150, la **violazione di norme fondamentali del codice della strada** può integrare un rischio elettivo, escludendo la tutela assicurativa.

Allo stesso modo, gli eventi causati da **abuso di alcolici, psicofarmaci**, uso non terapeutico di **stupefacenti** o mancanza della patente idonea **non sono coperti e indennizzati dall'Inail**.

Infine, è importante sottolineare che affinché l'infortunio in itinere sia riconosciuto e indennizzabile è necessaria l'esistenza di un **nesso causale, anche indiretto, tra attività lavorativa e incidente**.

OBBLIGHI DEL LAVORATORE

Al verificarsi di un evento, tutelato ai sensi delle disposizioni del DPR 1124/1965, sorgono in capo alle parti alcuni **obblighi** necessari ai fini di garantire al lavoratore il diritto alle prestazioni economiche riconosciute da parte dell'Inail.

In capo al lavoratore, vi è un generale obbligo di **comunicare tempestivamente** al datore di lavoro qualsiasi evento occorso, anche se di lieve entità. Tale obbligo si può ritenere assolto nel momento in cui il dipendente trasmette al datore di lavoro il **certificato** rilasciato dal medico che ha effettuato la prima visita, con indicazione degli elementi che connotano il fatto e della prognosi.

In **mancanza** di comunicazione, il lavoratore **perde il diritto all'indennità** relativamente ai giorni precedenti alla comunicazione, fatta salva l'ipotesi in cui il datore di lavoro abbia comunque provveduto alla denuncia/comunicazione di infortunio all'Inail.



Sommario:

- Infortunio sul lavoro
- Attività assicurate
- Soggetti assicurati
- Infortunio in itinere
- Obblighi del lavoratore
- Obblighi del datore di lavoro



Collegamenti:

- Art. 2, DPR n. 1124/1965
- Cass. 23 dicembre 2003 n. 19682
- Cass. 18 luglio 2005 n. 15107
- Art. 1, DPR n. 1124/1965
- Art. 4, DPR n. 1124/1965
- Art. 5, d.lgs. 38/2000
- Art. 230-bis c.c.
- Cass. 17 giugno 2014, n. 13733
- Art. 12 d.lgs 38/2000
- Cass. 13 gennaio 2014 n. 475
- Cass. 21 settembre 2010 n. 19937
- Cass. 7 luglio 2017 n. 16835
- Circ. Inail n. 14, 25 marzo 2016
- Circ. Inail 18 dicembre 2014, n. 62
- Cass. 31 luglio 2007 n. 16950
- Cass. 28 aprile 2006 n. 9982
- Cass. 27 maggio 2009 n. 12326
- Cass. 1 settembre 2004 n. 17544
- Cass. 1 febbraio 2002 n. 1320
- Cass. 25 settembre 2018 n. 22670
- Cass. 7 maggio 2010 n. 11150
- Art. 70, DPR 1124/1965

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Con riferimento invece agli obblighi che ricadono in capo al datore di lavoro, questi è chiamato ad informare l'Inail circa l'evento occorso al lavoratore. Tale obbligo si distingue in base alla prognosi dell'evento:

- nell'ipotesi di infortunio che comporti un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso il giorno dell'evento, ma **non guaribile entro 3 giorni** vi è l'obbligo di invio telematico della **denuncia di infortunio**. La trasmissione deve avvenire entro il **termine di 48 ore decorrenti dal giorno successivo a quello in cui il datore di lavoro ha ricevuto** dal lavoratore gli estremi del **certificato** medico trasmesso all'Inail a cura del medico che ha prestato assistenza. Qualora l'infortunio abbia determinato la **morte del lavoratore** o un pericolo di morte, la denuncia deve essere inviata **entro 24 ore**. La denuncia si compone di una serie di dati e informazioni tra cui:

- i **dati** identificativi del **datore** di lavoro;
- l'**unità produttiva** in cui opera abitualmente il lavoratore, con indicazione specifica del reparto cui questi è addetto e della **lavorazione** in concreto **svolta**;
- la specifica indicazione delle **modalità di indennizzo dell'infortunio** nei confronti del lavoratore. A tal proposito, qualora l'indennità sia anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell'**articolo 70 del DPR 1124/1965**, deve essere apposto il flag nell'apposito campo con indicazione del codice IBAN su cui verrà effettuato il rimborso da parte dell'Istituto;

LA SOMMA DOVUTA PER L'INDENNITÀ DI INABILITÀ TEMPORANEA ASSOLUTA SARÀ EROGATA DIRETTAMENTE AL LAVORATORE

☒ L'INDENNITÀ PER INABILITÀ TEMPORANEA ASSOLUTA È ANTICIPATA AL LAVORATORE DAL DATORE DI LAVORO CON LE MODALITÀ PREVISTE DALL'ARTICOLO 70 D.P.R. 1124/1965. IL RIMBORSO AVVERRÀ CON ACCREDITO SUL CONTO CORRENTE BANCARIO/POSTALE (O ALTRO STRUMENTO ELETTRONICO DI PAGAMENTO) IDENTIFICATO DAL SEGUENTE CODICE IBAN

- i **dati del lavoratore**, con indicazione della tipologia contrattuale, della data di assunzione ed eventuale data di cessazione in caso di contratto a tempo determinato, nonché del CCNL applicato e della qualifica assicurativa;
- indicazione di **luogo, data e ora in cui è avvenuto l'evento** e della **tipologia di infortunio** occorso (se infortunio in itinere, avvenuto a causa di incidente con mezzo di trasporto, ecc.);

SEZIONE DESCRIZIONE DELL'INFORTUNIO									
L'INFORTUNIO È AVVENUTO									
Luogo dell'evento 									
Indirizzo 									
Nazione 					Comune 				
Prov. 	CAP 	ISTAT 	ASL 						
Attività svolta in cantiere (per lavori edili o di ingegneria civile) ☐ SI ☒ NO									
Infortunio in itinere ☒ SI ☐ NO		Incidente con mezzo di trasporto ☐ SI ☒ NO		Incidente stradale ☐ SI ☒ NO		Incidente ferroviario ☐ SI ☒ NO		Incidente aereo ☐ SI ☒ NO	
Incidente navale ☐ SI ☒ NO		Altro ☐ SI ☒ NO							
Presso altra Azienda ☐ SI ☒ NO		Codice Fiscale 		Denominazione/Ragione sociale 					
In regime di appalto, subappalto o altra forma di lavoro per conto di terzi ☐ SI ☒ NO									
Data evento (gg/mm/aaaa) 		Alle ore (hh/mm) 		Durante quale ora di lavoro (1°, 2° ecc...) 		L'infortunato ha abbandonato il lavoro (gg/mm/aaaa) ☒ NO ☐ SI		Alle ore (hh/mm) 	
Giorno festivo ☒ SI ☐ NO		Durante il turno di notte ☐ SI ☒ NO		Il datore di lavoro ha saputo del fatto il (gg/mm/aaaa) 		Il datore di lavoro era presente? ☐ SI ☒ NO		Se no, ritiene che la descrizione riferita risponda a verità? ☒ SI ☐ NO	
Se ha risposto no, perché? 									

- gli **estremi** di identificazione del **certificato medico**;
- la **descrizione precisa dell'infortunio** e delle **circostanze** in cui questo è avvenuto, nonché della **lesione** che ne è derivata;



Sommario:

- Infortunio sul lavoro
- Attività assicurate
- Soggetti assicurati
- Infortunio in itinere
- Obblighi del lavoratore
- Obblighi del datore di lavoro



Collegamenti:

- Art. 2, DPR n. 1124/1965
- Cass. 23 dicembre 2003 n. 19682
- Cass. 18 luglio 2005 n. 15107
- Art. 1, DPR n. 1124/1965
- Art. 4, DPR n. 1124/1965
- Art. 5, d.lgs. 38/2000
- Art. 230-bis c.c.
- Cass. 17 giugno 2014, n. 13733
- Art. 12 d.lgs. 38/2000
- Cass. 13 gennaio 2014 n. 475
- Cass. 21 settembre 2010 n. 19937
- Cass. 7 luglio 2017 n. 16835
- Circ. Inail n. 14, 25 marzo 2016
- Circ. Inail 18 dicembre 2014, n. 62
- Cass. 31 luglio 2007 n. 16950
- Cass. 28 aprile 2006 n. 9982
- Cass. 27 maggio 2009 n. 12326
- Cass. 1 settembre 2004 n. 17544
- Cass. 1 febbraio 2002 n. 1320
- Cass. 25 settembre 2018 n. 22670
- Cass. 7 maggio 2010 n. 11150
- Art. 70, DPR 1124/1965

SEZIONE DESCRIZIONE DELL'INFORTUNIO

DESCRIZIONE DELL'INFORTUNIO:

In che modo è avvenuto l'infortunio?

MENTRE SI RECAVA A PRENDERE SERVIZIO E CADUTO DAGLI ULTIMI TRE GRADINI DELLA SCALA DI ACCESSO ALLA METROPOLITANA LINEA MM1 FERMATA BISCEGLIE

IN PARTICOLARE:

Dove è avvenuto l'infortunio?

METROPOLITANA LINEA 1 FERMATA BISCEGLIE

Che tipo di lavorazione stava svolgendo?

si recava al lavoro

Era il suo lavoro consueto?

SI

☒

Al momento dell'infortunio che cosa stava facendo in particolare il lavoratore?

STAVA SCENDENDO LE SCALE DI ACCESSO ALLA FERMATA MM1

Che cosa è successo di imprevisto per cui è avvenuto l'infortunio?

E' INCIAMPATO NEGLI ULTIMI TRE GRADINI DELLA SCALA

In conseguenza di ciò che cosa è avvenuto?

E' CADUTO

Se l'infortunio è avvenuto per caduta dall'alto, indicare l'altezza in metri

Natura della lesione

CONTUSIONE

Sede della lesione

GINOCCHIO DESTRO

DATI PER L'AUTORITA' DI PUBBLICA SICUREZZA (art. 54 d.p.r. 1124/65):

☐ Le informazioni relative ai campi non compilati non sono disponibili

La lesione ha provocato la morte?

SI

☒

Sembra poterla provocare?

SI

☒

Sembra poter provocare un'inabilità permanente assoluta o parziale?

SI

☒

Quanti giorni si presume che possa durare l'inabilità temporanea al lavoro?

5

Entro quanti giorni si ritiene che sia possibile conoscere l'esito definitivo?

5

- i dati retributivi** dell'infortunio, con indicazione in particolare della **retribuzione mensile** spettante al lavoratore, dell'**incidenza delle mensilità aggiuntive** e delle **ferie** e di eventuali ulteriori elementi aggiuntivi liquidati al lavoratore nei **15 giorni che precedono la data dell'infortunio**. La retribuzione complessivamente individuata rappresenta la retribuzione media giornaliera sulla quale verrà calcolata l'indennità dovuta dall'Inail a copertura dell'infortunio.

SEZIONE DATI RETRIBUTIVI

DATI RETRIBUTIVI OCCORRENTI PER LA DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE MEDIA GIORNALIERA ESPOSTI AL LORDO LA RETRIBUZIONE (PAGA BASE + CONTINGENZA + SCATTI ANZIANITA', ECC...) E' COMPUTATA SU BASE:

Oraria ☐ Ore settimanali ☐ Giornaliera ☐ Mensile / mensilizzata ☒ Convenzionale ☐ Convenzionale artigiana ☐ Voucher ☐ Importo ☐

VARIATIONE DELLA RETRIBUZIONE INTERVENUTA NEI 15 GG. PRECEDENTI LA DATA DELL'INFORTUNIO:

Retribuzione oraria/mensile pari a dal (gg/mm/aaaa)

ELEMENTI AGGIUNTIVI DELLA RETRIBUZIONE RIFERITI AI 15 GIORNI PRECEDENTI LA DATA DELL'INFORTUNIO

Importo lavoro straordinario Importo festività cadenti di domenica Importo prestazioni in natura, vitto e alloggio
Importo diaria - trasferta Importo indennità e maggiorazioni per mensa, trasporto, lavoro notturno, festività ecc... Importo festività soppresse non trasformate in ferie e riposi compensativi lavorativi

ELEMENTI AGGIUNTIVI A BASE ANNUALE:

Tredicesima mensilità oppure Importo
Premio di produzione oppure Importo
Altre mensilità aggiuntive oppure Importo
Ferie, festività e riposi compensativi trasformati in ferie oppure giorni
Maggiorazione omnicomprensiva in edilizia, agricoltura ecc...

LA RETRIBUZIONE GIORNALIERA BASE PER IL CALCOLO DELLA INDENNITA' TEMPORANEA RISULTA ESSERE:

Importo



Sommario:

- Infortunio sul lavoro
- Attività assicurate
- Soggetti assicurati
- Infortunio in itinere
- Obblighi del lavoratore
- Obblighi del datore di lavoro



Collegamenti:

- Art. 2, DPR n. 1124/1965
- Cass. 23 dicembre 2003 n. 19682
- Cass. 18 luglio 2005 n. 15107
- Art. 1, DPR n. 1124/1965
- Art. 4, DPR n. 1124/1965
- Art. 5, d.lgs. 38/2000
- Art. 230-bis c.c.
- Cass. 17 giugno 2014, n. 13733
- Art. 12 d.lgs 38/2000
- Cass. 13 gennaio 2014 n. 475
- Cass. 21 settembre 2010 n. 19937
- Cass. 7 luglio 2017 n. 16835
- Circ. Inail n. 14, 25 marzo 2016
- Circ. Inail 18 dicembre 2014, n. 62
- Cass. 31 luglio 2007 n. 16950
- Cass. 28 aprile 2006 n. 9982
- Cass. 27 maggio 2009 n. 12326
- Cass. 1 settembre 2004 n. 17544
- Cass. 1 febbraio 2002 n. 1320
- Cass. 25 settembre 2018 n. 22670
- Cass. 7 maggio 2010 n. 11150
- Art. 70, DPR 1124/1965

- nell'ipotesi di infortunio che comporti un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso il giorno dell'evento, e **guaribile entro 3 giorni** vi è l'obbligo di invio telematico della **comunicazione di infortunio**. Tale adempimento si distingue rispetto alla denuncia di infortunio in quanto, essendo l'evento guaribile entro 3 giorni, escluso quello di infortunio, **non** dovranno essere comunicati i **dati retributivi** che l'Inail considera ai fini della liquidazione dell'indennità. Quest'ultima, infatti, spetta solo in presenza di eventi che abbiano una prognosi superiore a 3 giorni. La comunicazione, pertanto, viene trasmessa per **finalità puramente statistiche**.**